

Rendite finanziarie: vecchia o nuova disciplina, valutazione della convenienza

di Vincenzo D'Andò

Premessa

La "manovra di ferragosto" (D.L. n. 138 del 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011), appena arrivata in Senato per l'avvio dell'iter di conversione, ha inteso uniformare la misura della tassazione delle rendite finanziarie al 20%.

In particolare, all'art. 2, comma 6, del D.L., viene previsto che le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 del Tuir (redditi di capitale) e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, sono stabilite nella misura del 20%.

In altri termini, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, utili derivanti da partecipazioni non qualificate, proventi derivanti dalla gestioni individuali o collettive di portafoglio) e sui redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote di partecipazioni non qualificate, titoli, strumenti finanziari, certificati di massa, valute estere) avranno un'unica aliquota del 20%, in luogo delle precedenti aliquote del 12,50% e/o del 27%.

PARTE I

E' rimasta invariata, per le persone fisiche, la **tassazione su dividendi** e plusvalenze da **partecipazioni qualificate**; tali proventi, indicati in dichiarazione, continueranno a concorrere al reddito in misura pari al 49,72%.

Il D.L. interviene anche sulla deducibilità delle minusvalenze su partecipazioni non qualificate, sulle perdite e i differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quater*, realizzate fino al 31 dicembre 2011, stabilendo che andranno portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (quota data dal rapporto tra il 12,50% e il 20%).

Secondo primi pareri di dottrina (Gianfranco Ferranti in Ipsa agosto 2011), l'incremento dal 12,50% al 20% dell'imposizione sugli utili e sulle plusvalenze relativi alle **partecipazioni non qualificate** detenute al di fuori dell'attività d'impresa si applica a partire dal 2012.

Viene, quindi, ritenuto importante per i contribuenti interessati valutare la convenienza dell'eventuale distribuzione dei dividendi o cessione delle

partecipazioni entro l'anno in corso ovvero dell'affrancamento delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2011.

L'atteso Decreto di attuazione dovrà, però, sciogliere alcune problematiche interpretative riguardanti il detto affrancamento, quale quella relativa all'eventuale rilevanza delle minusvalenze "virtuali".

La riforma dei redditi di natura finanziaria operata dall'art. 2, commi da 6 a 34, del suddetto D.L. n. 138/2011 è, quindi, finalizzata principalmente all'adozione di un'**unica aliquota** del 20% (intermedia tra quelle attuali del 12,50% e del 27%) per le ritenute e le imposte sostitutive da applicare in relazione ai detti redditi.

Come premesso, tra le tipologie reddituali alle quali si applica la nuova aliquota rientrano anche gli **utili** e le **plusvalenze** relativi alle **partecipazioni societarie non qualificate** detenute da persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e trust al di fuori dell'attività d'impresa.

Mentre, invece, è rimasto invariato il regime attualmente previsto per le partecipazioni qualificate e per quelle non qualificate (e non quotate) in società residenti nei cosiddetti paradisi fiscali (nonché per quelle possedute nell'ambito dell'attività d'impresa).

L'incremento del prelievo dal 12,5 al 20% si applicherà:

- ai dividendi e ai proventi agli stessi assimilati percepiti dal 1° gennaio 2012;
- alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie realizzate dal 1° gennaio 2012.

E', altresì, stabilito (art. 2, comma 28) che le **minusvalenze** relative alle dette partecipazioni realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione delle plusvalenze realizzate successivamente per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Tale percentuale è la risultante del rapporto tra le aliquote del 12,50% e del 20%.

L'**eccedenza** delle minusvalenze (e delle perdite) realizzate che supera l'ammontare complessivo delle plusvalenze (e degli altri redditi che fanno parte della stessa "massa") resta **deducibile**, sia pure nella detta misura del 62,5%, dalle plusvalenze (e dagli altri redditi) dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale le minusvalenze (e le perdite) sono state realizzate.

Resta, altresì, ferma l'analoga disposizione sul "riporto in avanti" prevista nell'ambito del regime del risparmio amministrato.

A parere di citata dottrina, per quanto concerne i **dividendi** l'aliquota del 20% si applicherà anche agli utili formati prima del 2012 e accantonati in riserva. Le società che vorranno (e potranno) distribuire gli utili entro il 31 dicembre 2011 dovranno, quindi, effettivamente corrisponderli ai soci entro tale data per poter applicare ancora agli stessi la ritenuta del 12,50%.

L'imposta sostitutiva del 20% e la riduzione al 62,50% si applicheranno, invece, rispettivamente alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012.

G. Ferranti (si veda sopra), ritiene, quindi, di **particolare rilievo** l'individuazione del **momento nel quale le dette componenti si possono considerare "realizzate"**.

Al riguardo viene fatto riferimento ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in occasione della precedente riforma della tassazione dei redditi di natura finanziaria del 1998.

Nelle circolari n. 165/E del 24 giugno 1998 (paragrafo 5.2.1.) e n. 188/E del successivo 16 luglio (punto 11) è stato precisato che:

- Rileva il momento in cui la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni si perfeziona e non quello del pagamento del corrispettivo;
- quindi gli acconti percepiti entro il 31 dicembre 2011 ma relativi a partecipazioni cedute successivamente saranno soggetti alla nuova disciplina, mentre i pagamenti dilazionati riscossi dopo tale data ma relativi a cessioni intervenute entro la detta data del 31 dicembre 2011 sono da assoggettare alla disciplina precedente.

Secondo la tesi del citato autore, a causa "**del differimento al 1° gennaio 2012 degli effetti dell'incremento al 20% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva** i contribuenti potrebbero essere indotti ad effettuare **cessioni di comodo delle partecipazioni non qualificate** in esame, per assicurarsi il vantaggio dell'applicazione della precedente aliquota del 12,5%. Ma l'effettuazione delle dette cessioni potrebbe esplicare **effetti distorsivi sulla domanda e sull'offerta di tutte le attività finanziarie**, soprattutto di quelle negoziate nei mercati regolamentati. Per tale motivo è stata introdotta un'apposita **disciplina transitoria** finalizzata a consentire di affrancare i valori maturati entro il 31 dicembre 2011.

*Si è inteso in tal modo consentire ai contribuenti di **evitare gli effetti penalizzanti della nuova disciplina**, assicurando alle plusvalenze maturate in epoca precedente alla data di entrata in vigore della riforma un trattamento tributario analogo a quello attualmente in vigore e che sarebbe applicabile qualora gli stessi cedessero le loro partecipazioni non qualificate entro l'anno in corso".*

Difatti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze in esame può essere assunto, in luogo del costo di acquisto, il valore della partecipazione alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente che si avvale del regime "dichiarativo":

- Provveda a versare l'imposta sostitutiva eventualmente dovuta secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Quindi l'opzione sarà esercitata nella dichiarazione dei redditi compresa nel Modello

Unico 2012 e l'imposta sostitutiva del 12,50% dovrà essere versata entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base a tale dichiarazione;

- effettui l'opzione per "tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti". Quindi non sarà possibile affrancare soltanto alcune partecipazioni non qualificate ma dovrà procedersi con riguardo all'intero comparto dei titoli posseduti in regime "dichiarativo";

- operi l'affrancamento anche con riguardo ai fondi comuni di investimento italiani ed esteri posseduti. Ciò in quanto anche questi saranno assoggettati, a partire dal 1° gennaio 2012, all'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze realizzate (nonché alla ritenuta del 20% sull'incremento di valore della quota). Regole analoghe sono dettate con riguardo ai titoli detenuti nell'ambito del regime "amministrato". Secondo medesima dottrina, non è, invece, previsto l'affrancamento delle partecipazioni detenute nell'ambito del risparmio "gestito", perché per quest'ultimo è stabilito un regime transitorio basato sul sistema della "maturazione".

*"La **scelta di esercitare o meno l'opzione** sarà effettuata tenendo conto, da un lato, del **vantaggio dell'applicazione dell'aliquota ridotta** e, dall'altro, dei **costi connessi all'anticipazione del versamento dell'imposta** e all'eventuale **reperimento delle risorse finanziarie necessarie**, in assenza dell'effettiva percezione del corrispettivo".*

Dottrina attende, quindi, che sia chiarito dal decreto di attuazione se **è possibile effettuare l'affrancamento**, sia pure in via facoltativa, di **parte di una partecipazione qualificata**, che, autonomamente considerata, configuri una partecipazione non qualificata.

I contribuenti dovranno, pertanto, valutare con attenzione la convenienza ad avvalersi dell'una o dell'altra previsione normativa, che dipende dall'entità della plusvalenza "virtuale" e dalle differenze tra le due discipline che sono state evidenziate.

Decorrenza

La nuova aliquota si applica agli interessi, ai premi e a ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché ai redditi diversi, rispettivamente esigibili e realizzati dal 1° gennaio 2012; per i dividendi e proventi a essi assimilati l'aliquota unica si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012, a prescindere dalla data di delibera di distribuzione.

Per le obbligazioni e gli altri titoli similari, di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996, l'aliquota del 20% scatterà sugli interessi e su ogni altro provento maturato a partire dal 1 gennaio 2012.

Regola che vale anche per le gestioni individuali di portafoglio (risparmio gestito): aliquota del 20% sui risultati maturati a partire dal 1 gennaio 2012.

Esclusioni

Restano esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 20% interessi, premi e ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché i redditi diversi, relativi a:

- Obbligazioni e altri titoli del debito pubblico (vale a dire titoli di Stato ed equiparati - tra i quali, anche quelli emessi da enti territoriali - e i buoni postali fruttiferi);
- obbligazioni emesse da Stati inclusi nella *white list* di cui all'articolo 168-bis del Tuir titoli di risparmio per l'economia meridionale piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

Fuori dalla nuova aliquota anche gli interessi corrisposti da società italiane a società estere "consociate" - vale a dire società di altri Stati dell'Unione europea in linea di principio destinatarie delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/49/CE (ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5 %) - e gli utili corrisposti a soggetti residenti nell'Ue o in Paesi aderenti al See inclusi nella *white list*, soggetti alla ritenuta con aliquota ridotta dell'1,375%.

Infine, denota l'Agenzia delle Entrate (notiziario del 25 agosto 2011) è rimasta invariata l'aliquota dell'11% sul risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare.

Abrogazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le disposizioni previste dai commi 1 - 4 dell'articolo 7, D.L. n. 323/1996 (legge Prodi).

Pertanto, è stato abolito l'obbligo di un prelievo aggiuntivo nella misura del 20% sui proventi derivanti da depositi di denaro, valori immobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, effettuati da persone fisiche a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti.

Inoltre, viene meno il prelievo aggiuntivo del 20% degli interessi e degli altri proventi, qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi sia effettuato anticipatamente.

Parte II

Vediamo adesso di seguito le novità in maniera analitica, come evidenziate dal Dossier del Senato del 20 agosto 2011:

1) Introduzione di una aliquota unica sulle diverse tipologie di strumenti Finanziari

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, contenente "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto, è in corso di conversione in Parlamento.

I commi da 6 a 12 dell'articolo 2 introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le attuali aliquote del 12,50% e del 27%, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20%.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis del DPR n. 917 del 1986), i titoli di risparmio per l'economia meridionale, le forme di previdenza complementare.

In particolare, il comma 6, con una norma di carattere generale, fissa nella misura del 20% l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies dello stesso decreto.

Il servizio studi del Senato (nel Dossier provvisorio di agosto 2011) ricorda che l'articolo 44 del TUIR individua i redditi di capitale.

Sinteticamente sono redditi di capitale, ai sensi del comma 1:

- a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
- c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società;
- f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile;
- g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust, anche se non residenti;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

L'articolo 67 del TUIR individua i redditi diversi. Tra questi la norma in esame richiama i seguenti:

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (ossia realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5 (concernenti i redditi in forma associata), escluse le associazioni senza personalità giuridica, e dei soggetti di cui all'articolo 73 (ossia i soggetti IRES), nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) (contratti di associazione in partecipazione), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25% dell'ammontare dei beni dell'associante;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.

Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di

metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Come ricordato anche dalla relazione, attualmente per la tassazione delle c.d. rendite finanziarie è prevista l'applicazione di due aliquote impositive - pari al 12,50% ed al 27% - in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari. In particolare, i principali proventi sottoposti ad aliquota del 27% sono i seguenti:

Interessi maturati sui depositi bancari, postali e da certificati di deposito; accettazioni bancarie; titoli di emittenti privati con durata inferiore ai 18 mesi; obbligazioni con rendimenti non allineati ai parametri di legge; titoli atipici.

Viceversa i principali proventi sottoposti ad aliquota del 12,50% sono riferiti ai seguenti strumenti: titoli pubblici; titoli obbligazionari o similari emessi da banche ed imprese private con durata superiore ai 18 mesi; cambiali ed altri redditi di capitale; proventi derivanti da partecipazione a fondi d'investimento e gestioni patrimoniali; plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie non qualificate; proventi derivanti da azioni e titoli similari.

Il comma 7 esclude dall'applicazione dell'aliquota del 20% introdotta dal comma 6 gli interessi, i premi e ogni altro provento di cui al citato articolo 44 del TUIR e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria previsti nel medesimo decreto nelle seguenti ipotesi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati.

Si tratta degli interessi, dei premi e degli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per lo esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR;

Si tratta delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nell'elenco attualmente contenuto nel D.M. 4 settembre 199682 (c.d. paesi white list).

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del D.L. n. 70 del 2011.

Si tratta di specifici titoli di risparmio per l'economia meridionale che possono essere emessi da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del TUB.

Tali nuovi strumenti finanziari:

- hanno scadenza non inferiore a diciotto mesi;
- sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale;
- possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa;
- sono assoggettati alla disciplina del TUF concernente la gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione;
- non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'art. 12, comma 7, del TUB, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

d) piani di risparmio a lungo termine⁸⁴ appositamente istituiti.

Il comma 8 individua ulteriori ipotesi in cui non si applica la disposizione di cui al comma 6.

Si tratta in particolare delle seguenti attività finanziarie:

a) gli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si tratta degli interessi corrisposti a soggetti non residenti - cui si applica una ritenuta del 5% - a condizione che essi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:

a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list;

b) garantiti dai soggetti che effettuano le ritenute alla fonte che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante;

b) gli utili di cui al comma 3-ter dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973.

La norma prevede una ritenuta operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list , ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti

finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;

c) il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 2005.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 252 del 2005, che disciplina il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

I commi da 9 a 12 disciplinano la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota prevista dal comma 6.

In particolare il comma 9 prevede che l'aliquota del 20% si applichi agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per quanto concerne i dividendi e proventi ad essi assimilati, ai sensi del comma 10 l'aliquota del 20% si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.

Per quanto concerne invece le obbligazioni e i titoli simili di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 239 del 1996, l'aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

Si tratta degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, ed equiparati, emessi in Italia, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Infine, ai sensi del comma 12, per quanto concerne le gestioni individuali di portafoglio, l'aliquota del 20% si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, in estrema sintesi, i soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi che concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per l'applicazione di una imposta sostitutiva.

Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Qualora sia stata esercitata l'opzione i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione non sono soggetti alle imposte sui redditi.

Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%.

Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliare, il 60% dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.

L'imposta sostitutiva è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno.

2) Aliquota unica sulle diverse tipologie di strumenti finanziari: Disposizioni varie e di coordinamento

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, contenente "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto, è in corso di conversione in Parlamento.

I commi da 13 a 21 e 23 dell'articolo 2 contengono una serie di norme di coordinamento rese necessarie dall'introduzione dell'aliquota unica del 20% di cui al comma 6 e dirette, in estrema sintesi, a evitare la permanenza in vita di norme basate sulla coesistenza di aliquote differenziate, nonché ad apportare correzioni formali a riferimenti normativi non più attuali.

Il comma 22 è, invece, diretto a disciplinare il regime fiscale dei proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari.

Ai sensi del comma 24 tutte le suddette disposizioni esplicano la loro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012.

In particolare, il comma 13 modifica gli articoli 26, 26-quinquies e 27 del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'articolo 26 citato, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, viene modificato in più parti dalla norma in esame (lettera a).

Anzitutto, al comma 1, viene previsto che i soggetti che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, sono tenuti ad operare una ritenuta del 20%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.

A fini di coordinamento vengono di conseguenza soppressi tutti i successivi periodi dello stesso comma con i quali erano disciplinate le ipotesi di applicazione di altre aliquote (aliquota ridotta al 12,50% per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie, in luogo dell'aliquota del 27%).

In secondo luogo vengono soppressi il secondo e terzo periodo del comma 3. Si tratta di norme che prevedono che, qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20% degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso (somma prelevata dai soggetti che intervengono nella riscossione degli interessi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti).

In terzo luogo viene modificato il comma 3-bis sia al fine di modificare il riferimento all'aliquota applicata (20% in luogo del 12,50%), sia per sopprimere (in quanto non più attuale) il riferimento ivi contenuto alla maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi gli altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi.

Infine, viene soppresso il terzo periodo del comma 5, con il quale l'aliquota della ritenuta viene stabilita al 27 per cento qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR (c.d. paesi white list).

La lettera b) del comma 13 modifica il comma 3 dell'articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 concernente la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici.

Il comma 3 citato prevede in sintesi che la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime.

Per effetto della modifica apportata viene specificato che il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 (ossia ai titoli di Stato italiani) ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. white list.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.

La lettera c) del comma 13 cambia, infine, il comma 3 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 concernente la **ritenuta sui dividendi**.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate:

- viene soppressa la previsione di una riduzione dell'aliquota della ritenuta al 12,50% per gli utili pagati ad azionisti di risparmio;
- viene ridotto il diritto al rimborso dell'imposta (dai quattro noni ad un quarto della ritenuta) per i soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società ed enti soggetti ad imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea, che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

Il comma 14 inserisce un nuovo comma (2-bis) all'articolo 10-ter della Legge n. 77 del 1983, con il quale vengono dettate disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

Il Dossier (provvisorio di agosto 2011) del servizio studi del Senato ricorda che l'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 prevede, al comma 1, che sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE, situati negli Stati membri dell'Unione europea e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50%, che si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime.

In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.

Ai sensi del successivo comma 2 la ritenuta del 12,50% è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime.

Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante.

In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

Con il comma 2-bis, inserito all'articolo 10-ter della Legge n. 77 del 1983 dal testo in esame, viene pertanto stabilito che i proventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 (ossia ai titoli di Stato italiani) ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. white list.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. Si tratta di disposizione avente tenore analogo a quella inserita al comma 3 dell'articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 dall'articolo 2, comma 13, lett. b), del testo in esame.

Il comma 15 del testo in esame novella gli articoli 18 e 73 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

In particolare la lettera a) del comma 15 modifica l'articolo 18, comma 1, del TUIR, concernente l'imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera.

Tale norma - nel testo previgente - prevede in sintesi che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del Decreto Legislativo n. 239 del 1996, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il citato comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 239 del 1996 assoggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili dovuti da soggetti non residenti.

Il comma 1-ter prevede, invece, l'applicazione dell'imposta nella misura del 27% se la scadenza dei titoli indicati al comma 1-bis è inferiore a diciotto mesi.

Per effetto della novella apportata dalla lettera a) in esame viene soppresso dall'articolo 18, comma 1, del TUIR, il riferimento al comma 1-ter del decreto legislativo n. 239 del 1996, che è abrogato dal successivo articolo 2, comma 18, lettera a), numero 1) del testo in esame.

La lettera b) del comma 15 novella, invece, l'articolo 73 del TUIR, concernente i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

Viene in particolare modificato il comma 5-quinquies dell'articolo 73, ai sensi del quale gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, non sono soggetti alle imposte sui redditi.

In virtù delle modifiche apportate dal testo in esame:

- scompare il riferimento concernente l'applicazione agli OICR dell'imposta sostitutiva del 27% di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 239 del 1996;
- viene soppresso il riferimento all'ammontare delle ritenute (pari, a seconda dei casi, al 27% ed al 12,50%) previste dall'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983;
- viene specificato che la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 non si applica, oltre che sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti, anche sui depositi bancari.

Il comma 16 novella l'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990, con il quale si prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi.

Il testo previgente stabilisce che, agli effetti dell'applicazione della suddetta disposizione si considerano di fonte estera, tra gli altri, i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del Decreto Legislativo n. 239 del 1996.

Il citato comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 239 del 1996 assoggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti.

Il comma 1-ter prevede invece l'applicazione dell'imposta nella misura del 27% se la scadenza dei titoli indicati al comma 1-bis è inferiore a diciotto mesi.

Per effetto della novella apportata dal comma 16 viene soppresso dall'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990, il riferimento al comma 1-ter del Decreto Legislativo n. 239 del 1996, che è abrogato dal successivo articolo 2, comma 18, lettera a), numero 1) del testo in esame.

Il comma 17 modifica il comma 115 dell'articolo 3 della Legge n. 549 del 1995 con cui si prevedeva - nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili fosse superiore ai limiti indicati nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 - l'indeducibilità dal reddito d'impresa degli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del predetto tasso.

Il citato comma 115 come novellato dal testo in esame stabilisce anzitutto che se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 (ossia le obbligazioni e i titoli simili) sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'UE e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:

a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati UE e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista citata, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;

b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli simili diversi dai precedenti.

Nell'ipotesi in cui il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti suddetti, la norma in esame prevede l'indeducibilità dal reddito di impresa degli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi.

È peraltro prevista la possibilità di variare i suddetti limiti - con decreto ministeriale - tenendo conto degli effettivi tassi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli simili rilevati nei mercati regolamentati italiani; tale rilevazione viene effettuata con riguardo anche all'importo e alla durata del prestito, nonché alle garanzie prestate.

Il comma 18 modifica gli articoli 2, 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 239 del 1996.

In particolare la lettera a) modifica l'articolo 2 - concernente l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli simili per i soggetti residenti - nel modo seguente:

- viene soppresso il comma 1-ter, che prevede che l'imposta sostitutiva sia applicata nella misura del 27% se la scadenza di obbligazioni e titoli simili è inferiore a diciotto mesi;

- viene modificato il comma 1-quater al fine di eliminare il riferimento, previsto per gli OICR ed i fondi pensione, circa l'applicazione dell'imposta in relazione ai titoli di cui al comma 1-ter;
- viene modificato il comma 2 eliminando i riferimenti ivi contenuti al soppresso comma 1-ter.

Analogamente, a fini di coordinamento la lettera b) e la lettera c) modificano gli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 239 del 1996 - dedicati, rispettivamente, all'istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva e a casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva - sopprimendo i riferimenti ivi contenuti all'abrogato comma 1-ter dell'articolo 2.

Il comma 19 reca novelle al Decreto Legislativo n. 461 del 1997.

In particolare la lettera a) modifica il comma 2 dell'articolo 5, con il quale viene disciplinata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c)-bis a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 (ora articolo 67) del TUIR.

Tale imposta sostitutiva, con l'aliquota del 12,50%, non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati.

Il testo in esame aggiunge un periodo al comma 2 diretto a specificare che, ai fini dello stesso comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973 (ossia dai titoli di Stato) ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. white list sono computati nella misura del 62,50% dell'ammontare realizzato.

Di tenore del tutto analogo la modifica al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 461 del 1997 apportata dalla lettera b).

L'articolo 6 citato disciplina al comma 1 la facoltà per il contribuente di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati.

Pertanto anche in tal caso viene aggiunto un periodo al comma 1 diretto a specificare che, ai fini dello stesso comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dai titoli di Stato ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. white list sono computati nella misura del 62,50% dell'ammontare realizzato.

La lettera c) modifica l'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 461 del 1997, con il quale viene disciplinata l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio.

Vengono anzitutto apportate modifiche al comma 3 dell'articolo 7, con il quale sono individuate le ritenute e le imposte che non si applicano sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione.

In particolare vengono modificate:

- la lettera b) del comma 3, al fine di eliminare - per la ritenuta prevista sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari - la condizione secondo cui la giacenza media annua non deve essere superiore al 5% dell'attivo medio gestito;

- la lettera c) al fine di sopprimere il riferimento ivi previsto all'aliquota del 12,50%.

Viene infine modificato il comma 4 dell'articolo 7 al fine di aggiungere un periodo - analogamente a quanto previsto per gli articoli 5 e 6 - diretto a specificare che, ai fini dello stesso comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dai titoli di Stato ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. white list sono computati nella misura del 62,50% dell'ammontare realizzato.

Il comma 20 novella l'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 351 del 2001, con il quale viene disciplinato il regime tributario dei fondi comuni d'investimento immobiliare ai fini delle imposte sui redditi, al fine di sopprimere il riferimento ivi previsto all'aliquota del 12,50%.

Analogamente il comma 21 dell'articolo 2 modifica l'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 252 del 2005, con il quale viene disciplinato il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, al fine di sopprimere il riferimento ivi previsto all'aliquota del 12,50%.

Il comma 22 disciplina il regime fiscale dei proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli simili.

La disposizione prevede in particolare che:

- a tali proventi si applica il regime fiscale dettato dal Decreto Legislativo n. 239 del 1996 per i titoli obbligazionari.

Come evidenziato in sede di relazione, gli strumenti finanziari suddetti, in quanto attualmente rientranti tra i c.d. titoli atipici, sono sottoposti ad un trattamento fiscale deteriore;

- sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito degli emittenti le remunerazioni di tali strumenti finanziari;
- continuano tuttavia ad applicarsi a detti strumenti gli articoli 96 e 109, comma 9, del TUIR, con i quali viene attualmente disciplinato il loro regime di deducibilità.

La disposizione - che ai sensi del successivo comma 24 esplica effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 - si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.

Il comma 23 disciplina la determinazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

La norma stabilisce in particolare che i suddetti redditi - previsti dall'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR - sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973 (ossia ai titoli di Stato) ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. white list.

Per la determinazione della suddetta quota la norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono assoggettati a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 482 del 1985, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il comma 24 del comma 2, infine, stabilisce che le disposizioni introdotte dai commi da 13 a 23 esplichino i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

3) Tassazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, contenente "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto, è in corso di conversione in Parlamento.

Il comma 23 dell'articolo reca disposizioni per la determinazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Mentre il comma 27 dell'articolo 2 contiene disposizioni in materia di tassazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR.

4) Disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze: Vecchia e nuova disciplina

Vecchia e nuova disciplina in materia di minusvalenze e plusvalenze.

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, contenente "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011, è in corso di conversione in Parlamento.

I commi da 28 a 34 dell'articolo 2 contengono disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

A tal proposito, il servizio studi del Senato (nel dossier provvisorio del 20 agosto 2011) procede, prima, a ricordare che l'articolo 67 del TUIR riguarda i redditi diversi.

Tra quelli disciplinati dal comma 1 le lettere da c-bis) a c-quinquies) individuano i seguenti:

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (ossia realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5 (concernenti i redditi in forma associata), escluse le associazioni senza personalità giuridica, e dei soggetti di cui all'articolo 73 (ossia i soggetti IRES), nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) (contratti di associazione in partecipazione), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25% dell'ammontare dei beni dell'associante;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

In particolare, il comma 28 stabilisce che le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del TUIR, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011, devono essere portate in deduzione dalle future plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare.

La quota di deducibilità del 62,50% è ottenuta dal rapporto tra le aliquote del 12,50% e 20%.

La disposizione fa comunque salvi i limiti temporali di deduzione previsti:

- dall'articolo 68, comma 5, del TUIR.

Il citato Servizi studi del Parlamento ha poi ricordato al riguardo che tale disposizione prevede che se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate

- dall'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 461 del 1997 concernente l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato.

La predetta disposizione stabilisce che qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi viene computato in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello

stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza.

Il comma 29 prevede la possibilità, per il contribuente, di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti al 31 dicembre 2011 versando l'imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi diversi maturati fino alla stessa data.

In particolare, la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 461 del 1997, il contribuente può assumere il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011.

A tal fine è necessario che il contribuente:

a) opti per la determinazione, sempre al 31 dicembre 2011, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, derivanti dalla partecipazione a OICVM di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies (del TUIR) e a OICVM di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983.

Viene, altresì, ricordato che il comma 5-quinquies dell'articolo 73 del TUIR (come modificato - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - dall'articolo 2, comma 15, lettera b) del testo in esame), prevede che gli OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della Legge n. 77 del 1983.

L'articolo 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983 prevede in sintesi che sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE,

i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.

b) effettui il versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 461 del 1997, con i quali è appunto dettata la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi.

La scelta di esercitare l'opzione dipende da vari fattori.

Il vantaggio per il contribuente sarebbe dato dall'applicazione dell'aliquota ridotta alle plusvalenze latenti al momento del cambio dell'aliquota, mentre i costi sarebbero legati alla rinuncia al differimento dell'imposta e all'eventuale costo del finanziamento della liquidità necessaria per pagare l'imposta in assenza di una realizzazione effettiva della plusvalenze.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 29, il comma 30 distingue l'ipotesi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 461 del 1997 (applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi) da quella di cui all'articolo 6 dello stesso decreto (opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato).

In particolare:

- nell'ipotesi di cui all'articolo 5 l'opzione di cui al comma 29 deve essere esercitata in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti.

In tal caso l'imposta sostitutiva viene corrisposta con le modalità e i termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5.

L'articolo 5, comma 4, citato prevede che l'imposta sostitutiva è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, è portata in detrazione dalle imposte sui redditi;

- nell'ipotesi di cui all'articolo 6 l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione.

In tal caso l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

Il comma 31 stabilisce che qualora non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, derivanti dalla partecipazione agli organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma:

- l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti all'uopo incaricati;

- l'imposta sostitutiva è versata dagli stessi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

Ai sensi del comma 32 le minusvalenze e perdite derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono quindi portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare.

Il comma 33 disciplina l'ipotesi delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 461 del 1997.

Su tale versante il citato dossier del Parlamento ricorda che l'articolo 7 citato ha previsto che i soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi che concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva recata dallo stesso articolo.

Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%.

Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti

ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliare, il 60% dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.

La norma in esame stabilisce che, in relazione alle menzionate gestioni individuali di portafoglio, i risultati negativi di gestione rilevati al 31 dicembre 2011 devono essere portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare.

La disposizione fa salvi, peraltro, i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dal comma 10 dello stesso articolo 7 del Decreto Legislativo n. 461 del 1997.

Al riguardo, la norma citata prevede che se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

Il comma 34, infine, rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle relative modalità di applicazione.

2 settembre 2011

Vincenzo D'Andò